

Con DM n. 57 del 29 aprile 2020, il Ministro dell'Università e della Ricerca ha stabilito che:

**“Art. 1 (Esami di stato di abilitazione all'esercizio delle professioni regolamentate dal D.P.R. n. 328/2001, nonché delle professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario, tecnologo alimentare, dottore commercialista, esperto contabile e revisore legale)**

1. In deroga alle disposizioni normative vigenti, l'esame di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di cui alle oo.mm. n. 1193, 1194 e 1195 del 28 dicembre 2019, è costituito, per la prima sessione dell'anno 2020, da un'unica prova orale svolta con modalità a distanza.

2. Nel prevedere apposite modalità a distanza per lo svolgimento degli esami, gli atenei garantiscono che la suddetta prova orale verta su tutte le materie previste dalle specifiche normative di riferimento e che sia in grado di accertare l'acquisizione delle competenze, nozioni e abilità richieste dalle normative riguardanti ogni singolo profilo professionale.

**Art. 2 (Disposizioni finali)**

1. Con riferimento alla prima sessione dell'anno 2020 dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di cui all'articolo 1, si rinvia, per tutto quanto non espressamente indicato nel presente decreto, a quanto previsto nelle ordinanze ministeriali n. 1193, 1194 e 1195 del 28 dicembre 2019, nel D.P.R. n. 328/2001 nonché alle ulteriori disposizioni normative applicabili agli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di cui all'articolo 1 non disciplinate dal suddetto regolamento”.

La normativa specifica di riferimento che elenca le materie su cui dovrà vertere la prova è contenuta negli artt. 32 e 33 del DPR 328/2001, ai sensi del quale

**“Art. 32 (Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione A e relative prove)**

1. L'iscrizione nella sezione A è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.

2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea specialistica in una delle seguenti classi:

a) classe 6/S - Biologia;

b) classe 7/S - Biotecnologie agrarie;

c) classe 8/S - Biotecnologie industriali;

d) classe 9/S - Biotecnologie mediche, veterinarie, e farmaceutiche;

e) classe 82/S - Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio;

f) classe 69/S - Scienze della nutrizione umana.

3. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:

a) una prima prova scritta in ambito **biofisico, biochimico, biomolecolare, biotecnologico, biomatematico e biostatistico, biomorfologico, clinico biologico, ambientale, microbiologico;**

b) una seconda prova scritta nelle materie relative a **igiene, management e legislazione professionale, certificazione e gestione della qualità;**

c) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in **legislazione e deontologia professionale;**

d) una prova pratica consistente in **valutazioni epidemiologiche e statistiche, utilizzo di strumenti per la gestione e valutazione della qualità, valutazione dei risultati sperimentali ed esempi di finalizzazione di esiti.**

4. Gli iscritti nella sezione B ammessi a sostenere l'esame di Stato per l'ammissione alla sezione A sono esentati dalla seconda prova scritta e dalla prova pratica.

**Art. 33 (Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione B e relative prove)**

1. L'iscrizione nella sezione B è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.

2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea in una delle seguenti classi:

a) classe 12 - Scienze biologiche;

b) classe 1 - Biotecnologie;

c) classe 27 - Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura.

3. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:

a) una prima prova scritta in ambito **biofisico, biochimico, biomolecolare, biomatematico e statistico;**

b) una seconda prova scritta in ambito **biomorfologico, ambientale, microbiologico, merceologico;**

c) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in **legislazione e deontologia professionale;**

d) una prova pratica consistente nella soluzione di problemi o casi coerenti con i diversi ambiti disciplinari e nella esecuzione diretta o con mezzi informatici di esperimenti relativi agli ambiti disciplinari di competenza".

**Le materie, come si vede, sono suddivise tra le varie prove. Sulla base del chiaro tenore letterale del dm 57/2020, la prova verterà su tutte le materie.**

L'Ordinanza del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 1195 del 28 dicembre 2019, richiamata dal decreto, è il provvedimento con sono state fissate le modalità di presentazione della domanda con l'indicazione dei titoli il cui possesso è necessario per sostenere l'esame, le sedi degli esami e le date delle sessioni.

Tale disciplina, pertanto, resta invariata, ad eccezione della data della prima sessione, poiché con **decreto del Ministro dell'Università e della ricerca n. 38 del 24 aprile 2020** è stato disposto il rinvio della prima sessione di esami di Stato per le sezioni A degli albi dal 16 giugno al 16 luglio 2020. Per le sezioni B dal 22 giugno al 24 luglio 2020

Il citato dm 38/2020, inoltre, stabilisce anche che *"In deroga alle disposizioni normative vigenti, con decreto rettorale gli atenei provvedono, in accordo con gli ordini professionali territoriali di riferimento, alla nomina delle commissioni d'esame"*.

**Non trova, pertanto, applicazione l'art. 3 del DPR 980/1982** ("Per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di biologo, ciascuna commissione - nominata con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica - è composta dal presidente e da quattro membri. Il presidente viene nominato fra i professori ordinari di ruolo, fuori ruolo od a riposo di materie biologiche a qualunque facoltà essi appartengano; i membri vengono prescelti da terne designate dal

*competente ordine professionale formate da persone appartenenti alle seguenti categorie: a) professori universitari di ruolo (ordinari, straordinari, ed associati), fuori ruolo od a riposo; b) liberi docenti; c) liberi professionisti iscritti all'albo, con non meno di cinque anni di lodevole esercizio professionale; d) iscritti nell'elenco speciale dell'ordine nazionale di biologi che esplicino mansioni di biologi quali funzionari presso pubbliche amministrazioni e che abbiano almeno cinque anni di anzianità di servizio; e) assistenti, coadiutori e direttori biologi di ruolo negli enti ospedalieri e nei laboratori provinciali di igiene e profilassi iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 24 maggio 1967, n. 396, e che abbiano almeno cinque anni di anzianità di servizio, nonché biologi del ruolo sanitario utilizzati dalle unità sanitarie locali iscritti da almeno cinque anni nell'ordine professionale").*